



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 19/05/2014

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 301 del 14 maggio 2014 – Proposta al Consiglio di Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

L'anno duemilaquattordici, il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 13:15, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio Luciano	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

- visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 in termini di “favorevole”;
- visto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174 del 10 ottobre 2012, in termini di “favorevole”;
- lette le osservazioni del Segretario generale;

il Collegio dei Revisori si accinge ad esprimere il proprio parere che viene di seguito riportato.

Preliminarmente il Collegio si limita a prendere in considerazione solo alcuni aspetti, quelli più salienti del Regolamento della IUC, trattandosi di numerosi obblighi, detrazioni, esoneri, che sono accompagnati alla disciplina di questa IUC.

Essa si compone, come previsto dal comma 639 della Legge di Stabilità 2014 (27 dicembre 2013, n. 147) dell'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessori di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dei possessori che dell'utilizzatore dell'immobile (conduttore/inquilino), accompagnata anche dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti a carico dell'utilizzatore.



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

Si evidenzia subito che il comma 703 della predetta Legge di Stabilità 2014, lascia invariata la disciplina in materia di IMU.

Sempre ai sensi della Legge di Stabilità che qui si considera, con riferimento alla TASI, viene stabilito che, con il comma 682, n. 2 lettera b), *“con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs, n. 446/1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro..... l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta”*.

Inoltre si evidenzia ancora, sempre con riferimento alla Legge di Stabilità, il comma 683 riguardanti la TARI e la TASI e a tal proposito esso stabilisce *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*.

Inoltre il Comune deve trasmettere entro il 23 maggio 2014 al MEF, salvo eventuale proroga, le nuove tariffe ed aliquote approvate per i tributi in questione.

Considerata la podestà normativa riservata all'Ente proprio per l'applicazione del Federalismo fiscale, già regolamentato con leggi costituzionali, visto anche l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, il Comune si autodetermina e fissa le nuove tariffe per preservare e salvaguardare il proprio equilibrio finanziario di bilancio.

Va subito rilevato che stante la situazione di squilibrio strutturale di bilancio in cui si trova il Comune di Napoli e la già attivata procedura di equilibrio economico-finanziario pluriennale, attualmente in fase di contenzioso davanti alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti di Roma, pone l'Ente in condizione di dover deliberare le aliquote e/o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita.

Come si può constatare è quasi un ginevraio di nuove norme, di nuovi tributi, di nuove detrazioni, di nuove esenzioni e/o esoneri, di non facile comprensione.

Questo Collegio, in questa occasione mette in rilievo i soli aspetti più salienti come già precedentemente accennato.

Per il periodo di imposta anno 2014 viene istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si compone dell'Imposta Municipale Unica (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI).

Presupposto per l'applicazione del tributo TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali e di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati; da precisare anche che sono incluse le utenze domestiche e le utenze non domestiche.

Soggetto passivo (chi è tenuto al pagamento), è colui che, con vincolo di solidarietà



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse, realizza il presupposto.

Poi si citano alcune esclusioni dal tributo e che sono: le aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi etc. etc.

In generale non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione dei rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come per esempio, le civili abitazioni prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete.

Per quanto riguarda il presupposto della TASI, esso è costituito dal possesso (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) o dalla detenzione a qualsiasi titolo, di immobili **IVI COMPRESSE LE ABITAZIONI PRINCIPALI** e di aree edificabili a qualsiasi uso adibiti.

Il soggetto passivo (colui che è tenuto al pagamento del tributo TASI) è il proprietario o il titolare di altro diritto reale e il detentore a qualsiasi titolo di immobili e aree edificabili a qualsiasi uso adibiti. Un esempio di esenzione dal tributo sono gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune, dai Consorzi tra detti enti, dagli enti del Servizio Sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali etc.

La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile e per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% e moltiplicate con diversi coefficienti a seconda della categoria catastale.

L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Consiglio comunale, con propria deliberazione può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento, mentre per il periodo di imposta 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille ed in ogni caso il vincolo, da rispettare, in base al quale, per ciascuna tipologia di immobile, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU (10,60 per mille). Inoltre si rileva che il pagamento è effettuato utilizzando il modello F24 e con modalità possibilmente anche rateizzabile.

Per quest'anno di imposta 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al secondo periodo del comma 3, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che, relativamente



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

alle abitazioni principali e immobili ad esse equiparati siano previste detrazioni di imposta ed altre misure similari.

Il Regolamento in esame prevede anche che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale sull'immobile (usufrutto, uso, abitazione), l'imposta è corrisposta dall'occupante nella misura del 30% dell'ammontare complessivo; la restante parte è corrisposta invece dal titolare del diritto reale sull'immobile.

All'art. 39 del Regolamento si prevede anche una cospicua riduzione per questa imposta dovuta quale unità immobiliare adibita ad abitazione principale, perchè si detraggono, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, e rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione:

- € 150,00 per gli immobili con rendita catastale fino a € 300,00;
- € 100,00 per gli immobili con rendita catastale oltre € 300,00.

Un'ultima considerazione da farsi è che tra gli allegati di cui alla Deliberazione di G.C., n. 301 del 14 maggio 2014, è evidenziato l'allegato C, dove sono individuati i servizi indivisibili forniti dal Comune di Napoli ed alla cui copertura è diretta la TASI.

TUTTO CIO' RICHIAMATO, ESAMINATO, ANCHE IN DETTAGLI,

e con particolare riferimento al quadro normativo interessato, il Collegio dei Revisori esprime il proprio parere in termini di *favorevole* alla proposta al Consiglio di Approvazione del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", assolvendo anche al proprio obbligo come imposto dalla legge.

Napoli, li 19/05/2014

IL COLLEGIO DEI REVISORI